

COMUNE DI MARIGLIANELLA

PROVINCIA DI NAPOLI

□

ORDINANZA n.48

del 21.11.2013

□

□

Oggetto: Censimento Obbligatorio Amianto

□

IL SINDACO

□

VISTO l'art. 10 comma 1 della Legge 27.03.92, n.257, "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

□

VISTO il D.M. Sanità 06.09.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma2, della Legge 257/92 relativa alla

cessazione dell'impiego di amianto;

□

VISTO che i piani regionali richiamati dall'art. 10 della Legge 257/92 devono prevedere, tra

l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al

pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;

□

VISTO che il comma 5 dell'art. 12 della legge 257/92 impone ai proprietari degli immobili di

comunicare alle ASL la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presenti negli edifici;

□

CONSIDERATO che il censimento dei siti con presenza di amianto è indispensabile affinché, in conformità al comma 1 dell'art 12 legge 257/92, le ASL effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;

□

VISTO l'art 12 del D.P.R. 08.08.94 (pubblicato in G.U. S. Gen. n. 251 del 26.10.94) "Atto di

indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti

al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti;

□

CONSIDERATO che la parte quarta del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, impone

agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

□

CHE si ritiene necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

□

CONSIDERATO che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art.12 DPR 08.08.94);

□

CONSIDERATO altresì che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento, e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile,

vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la

rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell' intero sito,

al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

□

RILEVATO che Settore Ambiente del Comune procederà, d'ufficio, allo svolgimento di un'accurata indagine sul territorio, finalizzata all'individuazione dei siti ove insistono materiali

contenenti amianto;

CONSIDERATO che bisogna provvedere per la pubblica incolumità;

□

VISTO:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n 267/00

- la Legge 21.03.1992,n" 257 e s.m.i.;

- il D.M. 06.09.1994;

- il D.M. 471 del 24.10.1999, Regolamento indicante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. N. 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni;

- □ il Decreto Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio 29.07 .2004, n. 248;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n. 152 e s.m.i.;

□

ORDINA

a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio

di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

- **AD EFFETTUARE il censimento degli stessi** mediante l'utilizzo degli appositi modelli forniti dal Comune e disponibili presso l'ufficio ambiente e scaricabili dal sito internet del Comune di Mariglianella ([clicca qui per il modulo](#)) ;

Le schede, debitamente compilate dal proprietario, dall'amministratore, o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali, e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, vanno indirizzate al Comune di Mariglianella S ettore Ambiente, via Parrocchia civ. 48 80030 Mariglianella (Na)

, oppure presentate direttamente al Protocollo

dell'Ente, entro e non oltre il termine anzidetto.

Successivamente il Comune provvederà a trasmettere all'ASL Napoli 3 SUD tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

- **A PROVVEDERE**, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06.06.1994, e precisamente:

1. Una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, redatta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
2. Le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi;
3. Il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06.09.1994

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente

è classificabile come:

- a) **Integro non suscettibile di danneggiamento** (non è necessario un intervento di bonifica);
- b) **Integro suscettibile di danneggiamento** (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- c) **Danneggiato** (la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento,

andrà attuata, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'ASL Napoli 3 SUD competente per territorio, **ad horas.**

□

AVVERTE

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto. Coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente al 01.01.2010, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente). Chiunque, in caso di presenza di

manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune di Mariglianella, può presentare segnalazione scritta al Comune di Mariglianella Ufficio Ambientale - Via Parrocchia civ. 48. Per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Dirigenziale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57,

ai sensi della Legge 257/92, art. 15, comma 4; l' inosservanza alle disposizioni contenute

nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.;

DISPONE

la notifica del presente provvedimento, a mezzo Messi Comunali, al Comando di Polizia Municipale, Al Responsabile Settore Patrimonio relativamente al patrimonio pubblico dell'Ente e, a mezzo raccomandata AR., al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 3 SUD; dispone, inoltre, la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito del Comune e a mezzo manifesti murali da affiggere sull'intero territorio comunale.

Si specifica che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Ambiente Sepe Antonietta - tel. 0818411222 -231 fax 0818855009 mail ragioneria@comune.mariglianella.na.it

Si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso :

- Entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi e con le formalità della L. 1034/71 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi e con le formalità dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dalla Casa comunale li 21.11.2013

Il Responsabile ServizioAmbiente

Antonietta Sepe

Il SINDACO

Felice Di Maiolo